



*Ministero della cultura*  
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

ACCORDO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI PROGRESSIONI ECONOMICHE  
ALL'INTERNO DELLE AREE

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 23, commi 1 e 2;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123;
- VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante “Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Ministero per i beni e le attività culturali”;
- VISTO il decreto ministeriale 14 settembre 2016, n. 409, recante “Individuazione dei datori di lavoro del MiBACT ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008”, in particolare l'art. 2, lettere g) e h);
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”;
- VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede, tra l'altro, che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»”;



*Ministero della cultura*  
Direzione generale Organizzazione  
Servizio II

- VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, ed in particolare l’articolo 6, con il quale si dispone che “*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, (...) entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PLAO)*”;
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2021, n. 389 recante “*Approvazione della Relazione sulla performance anno 2020*” validata dall’O.I.V. in data 9 novembre 2021;
- VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2022, n. 200, recante “*Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024*”;
- VISTO il decreto ministeriale del 14 novembre 2022, n. 401, recante “*Ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura*”, registrato dalla Corte dei conti al n. 3222 in data 22 dicembre 2022, n. 3222;
- VISTO il decreto ministeriale del 31 marzo 2023, n. 149, recante “*Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2023-2025*”;
- VISTI gli artt. 7, 14, 49 e 50 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, comparto Funzioni centrali, triennio 2019-2021 (di seguito “*CCNL 2019-2021*”);
- VISTA la Dichiarazione congiunta d’intenti, sottoscritta dall’Amministrazione e dalle OO.SS. in data 22 giugno 2022;
- VISTA la Circolare della Direzione generale Organizzazione n.239/2022 recante “*Inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2019 – 2021. Trasposizione automatica a decorrere dal 1° novembre 2022*”;
- VISTO il decreto direttoriale della Direzione generale Organizzazione n. 15 del 4 gennaio 2023 istitutivo del tavolo tecnico, finalizzato ad esaminare le tematiche connesse alla procedura sopracitata;
- VISTO l’accordo concernente la definizione delle famiglie professionali e relative competenze nell’ambito dell’ordinamento professionale in attuazione del titolo III del CCNL, comparto Funzioni centrali triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 14 luglio 2023;
- VISTO l’accordo per la ripartizione del fondo risorse decentrate A.F. 2023 e risorse non utilizzate nell’anno 2022, sottoscritto dalle Parti in data 2 agosto 2023, e in particolare l’art.10;
- RITENUTO di destinare, nell’ambito del predetto Fondo risorse decentrate, un importo pari ad € 10.000.000,00 per la procedura relativa alle progressioni economiche all’interno delle aree;
- TENUTO CONTO che la quota del personale interessata alla procedura non può superare il 50% della platea dei potenziali beneficiari (cfr. Circolare RGS n. 15/2009);
- VISTA l’ipotesi di accordo relativa alla procedura di progressioni economiche all’interno delle aree, sottoscritta tra l’Amministrazione e le OO.SS. in data 14 luglio 2023;
- VISTA la certificazione dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Cultura resa, ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con nota prot. n. 32906 del 10 agosto 2023;

2



*Ministero della cultura*  
Direzione generale Organizzazione  
Servizio II

VISTA la certificazione positiva resa dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 60725 del 28 settembre 2023 e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 234088 del 28 settembre 2023;

RITENUTO di dover individuare i criteri selettivi per l'attribuzione delle progressioni economiche in parola e la ripartizione del numero complessivo dei posti, in maniera proporzionale, per ciascuna Area;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Sarà avviata, ai sensi della normativa contrattuale vigente, una procedura di progressioni economiche all'interno delle aree per l'annualità 2023, al fine di remunerare - mediante l'attribuzione di apposito differenziale stipendiale, così come specificato nella tabella 1 del CCNL 2019-2021 e nei limiti di quanto stabilito all' articolo 2 del presente accordo - il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie.
2. Le progressioni economiche in parola si configurano come una procedura selettiva interna, il cui costo è pari a euro 10.000.000,00 ed è finanziato da risorse aventi le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate A.F. 2023.
3. L'attribuzione del differenziale stipendiale al dipendente selezionato decorre dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Articolo 2

1. Il numero di differenziali stipendiali attribuibili per ciascuna Area è stato individuato applicando il 49% alla platea dei potenziali beneficiari e suddiviso in maniera proporzionale, come riportato di seguito:

AREA	N. DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUIBILI	DIFFERENZIALE STIPENDIALE CCNL 2019-2021	IMPORTO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO LORDO AMMINISTRAZIONE
OPERATORI	111	800,00	88.800,00	122.881,00
ASSISTENTI	3082	1.250,00	3.852.500,00	5.331.090,00
FUNZIONARI	1418	2.250,00	3.190.500,00	4.415.014,00
<b>TOTALE</b>	<b>4611</b>		<b>7.131.800,00</b>	<b>9.868.985,00</b>

Articolo 3

1. Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del bando che posseggono i seguenti requisiti:



*Ministero della cultura*  
Direzione generale Organizzazione  
Servizio II

- appartenenza da almeno due anni ai ruoli del MiC alla data del 31 dicembre 2022 anche se in posizione di comando, aspettativa, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Amministrazione;
- non aver beneficiato negli ultimi 3 anni di alcuna progressione economica;
- non aver avuto, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del bando di selezione, provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del Codice disciplinare, al rimprovero scritto.

Articolo 4

1. I differenziali stipendiali sono attribuiti – fino a concorrenza del numero individuato per ciascuna Area di appartenenza, di cui all'articolo 2 – previa formazione della graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) media delle valutazioni effettuate in sede di attuazione dell'Accordo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un totale di 40 punti;
  - b) esperienza professionale (ruolo e pre-ruolo) maturata alla data del 31 dicembre 2022, per un totale di 40 punti;
  - c) titoli di studio e culturali posseduti alla data del 31 dicembre 2022 per un totale di 20 punti;nonché tenuto conto del punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) spettante al personale che non abbia conseguito progressioni economiche anteriormente al 1 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. f), del CCNL funzioni centrali 2019-2021.
2. I criteri di cui al comma 1 sono declinati, per ciascuna Area, nelle schede allegate al presente accordo (Tabelle A, B e C).
3. Con riferimento al punto a) del comma 1, i datori di lavoro - da intendersi quali dirigenti a cui spettano i poteri di gestione, ovvero funzionari preposti ad uffici aventi autonomia gestionale, che siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa - redigeranno la scheda all'uopo predisposta, riportante la media delle valutazioni effettuate in sede di attuazione dell'Accordo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate per gli anni 2020, 2021 e 2022. A tal proposito, potrà essere attribuito uno dei seguenti punteggi:
  - 40 punti se il valore della predetta media rientri nell'intervallo  $>70\% \leq 100\%$ ;
  - 38 punti se il valore della predetta media rientri nell'intervallo  $> 40\% \leq 70\%$ ;
  - 36 punti se il valore della predetta media rientri nell'intervallo  $0\% \leq 40\%$ . In quest'ultimo intervallo rientra anche il personale non valutato.
4. Con riferimento al punto b), l'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato, secondo i criteri indicati e valorizzati ai punti b1) e b2) delle Tabelle A, B e C.
5. Con riferimento al punto c), non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nelle tabelle A, B e C. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana. Il dipendente è tenuto a dichiarare il possesso del titolo di studio più elevato, il quale assorbe quelli di livello inferiore.



*Ministero della cultura*  
Direzione generale Organizzazione  
Servizio II

6. Nel caso in cui si determini una parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura, la precedenza è attribuita al dipendente secondo i seguenti criteri, secondo il seguente ordine di priorità:
- maggior punteggio attribuito nella media di valutazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
  - maggior punteggio attribuito nella sezione Titoli di studio e culturali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
  - esperienza professionale maturata nel MiC nell'ultima ex fascia retributiva di appartenenza;
  - esperienza professionale maturata nel MiC e nella Pubblica Amministrazione nelle ex fasce retributive inferiori a quella di appartenenza.
7. Il periodo di pre-ruolo è riconosciuto esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Articolo 5

1. La procedura relativa alle progressioni economiche all'interno delle aree sarà avviata con apposito bando, secondo le modalità e i termini ivi indicati.

Roma, 16/10/2023

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE  
ORGANIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE  
EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI  
CULTURALI

IL DIRETTORE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO

**PER LE OO.SS**

UIL PA

FP CGIL

CISL FP

FLP



*Ministero della cultura*  
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA  
DEL PATRIMONIO CULTURALE

---

IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA'  
CONTEMPORANEA

---

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

---

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E  
AUDIOVISIVO

---

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

---

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

---

IL DIRETTORE GENERALE  
BIBLIOTECHE  
E DIRITTO D'AUTORE

---

CONFISAL/UNSA

*Pizzetti Anna Giuseppina*

---

USB PI

*Ull*

---

CONFINTESA FP

*Dalton*

---

**TABELLA A - AREA OPERATORI**

A) Media delle valutazioni effettuate in sede di attuazione dell'Accordo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate per gli anni 2020, 2021 e 2022 - fino ad un punteggio massimo di 40 punti		
a1)	>70% ≤ 100%	40
a2)	> 40 % ≤ 70%	38
a3)	≤ 40%	36
B) Esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre 2022 e valutata in base all'attività svolta - fino ad un punteggio massimo di 40 punti (1)		
b1)	Esperienza professionale maturata nel MiC nell'ultima ex fascia retributiva di appartenenza.	10 punti nello scaglione di permanenza pari o superiore a 2 anni e inferiore o pari a 5 anni
		15 punti nello scaglione di permanenza superiore a 5 anni e inferiore o pari a 7 anni
		20 punti nello scaglione di permanenza superiore a 7 anni
b2)	Esperienza professionale maturata nel MiC e nella Pubblica Amministrazione nelle ex fasce retributive inferiori a quella di appartenenza (2)	0,60 punti per anno
C) titoli di studio e culturali posseduti alla data del 31 dicembre 2022 - fino ad un punteggio massimo di 20 punti (3)		
c1)	Scuola elementare	12 punti
c2)	Scuola dell'obbligo	13 punti
c3)	Diploma di qualifica professionale (di tre anni)	14 punti
c4)	Scuola secondaria di secondo grado	15 punti
c5)	Diploma universitario di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 341 o Laurea triennale di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e ss.mm.ii.	16 punti
c6)	Laurea di cui all'ordinamento preesistente al D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 o Laurea specialistica o magistrale di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e ss.mm.ii.	17 punti
ulteriori titoli di studio		
c7)	per ciascun corso di perfezionamento di durata annuale o Master <i>post-lauream</i> di durata annuale	1 punto
c8)	per ciascun corso di perfezionamento di durata biennale o Master <i>post-lauream</i> di durata almeno biennale o Diploma di specializzazione almeno biennale.	2 punti
c9)	dottorato di ricerca <i>post-lauream</i> o specializzazione triennale	3 punti
c10)	per ciascuna abilitazione <i>post-lauream</i> per l'esercizio di libere professioni, conseguita attraverso un particolare percorso formativo e valutativo con esame di stato, che consenta l'iscrizione a ordini professionali.	2 punti
c11)	per ciascuna abilitazione, che non comporta il preventivo conseguimento del titolo di studio universitario, per l'esercizio di libere professioni, conseguita attraverso un particolare percorso formativo e valutativo con esame di stato, che consenta l'iscrizione a ordini professionali.	1 punto
c12)	per ciascuna ulteriore laurea	2 punti

(1) Gli anni di esperienza professionale di cui punto b1) non vanno considerati anche per il calcolo dell'esperienza professionale di cui al punto b2).

(2) Per il calcolo del punteggio di cui al punto b2) si considerano anche i periodi superiori alla metà dell'anno (sei mesi ed un giorno) quali annualità intera.

(3) Per i punti da c1) a c6), va indicato esclusivamente il possesso del titolo di studio più elevato.

**TABELLA B - AREA ASSISTENTI**

A) Media delle valutazioni effettuate in sede di attuazione dell'Accordo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate per gli anni 2020, 2021 e 2022 - fino ad un punteggio massimo di 40 punti		
a1)	>70% ≤ 100%	40
a2)	> 40 % ≤ 70%	38
a3)	≤ 40%	36
B) Esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre 2022 e valutata in base all'attività svolta - fino ad un punteggio massimo di 40 punti (1)		
b1)	Esperienza professionale maturata nel MiC nell'ultima ex fascia retributiva di appartenenza.	10 punti nello scaglione di permanenza pari o superiore a 2 anni e inferiore o pari a 5 anni
		15 punti nello scaglione di permanenza superiore a 5 anni e inferiore o pari a 7 anni
		20 punti nello scaglione di permanenza superiore a 7 anni
b2)	Esperienza professionale maturata nel MiC e nella Pubblica Amministrazione nelle ex fasce retributive inferiori a quella di appartenenza (2)	0,60 punti per anno
C) titoli di studio e culturali posseduti alla data del 31 dicembre 2022 - fino ad un punteggio massimo di 20 punti (3)		
c1)	Scuola elementare	12 punti
c2)	Scuola dell'obbligo	13 punti
c3)	Diploma di qualifica professionale (di tre anni)	14 punti
c4)	Scuola secondaria di secondo grado	15 punti
c5)	Diploma universitario di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 341 o Laurea triennale di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e ss.mm.ii.	16 punti
c6)	Laurea di cui all'ordinamento preesistente al D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 o Laurea specialistica o magistrale di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e ss.mm.ii.	17 punti
ulteriori titoli di studio		
c7)	per ciascun corso di perfezionamento di durata annuale o Master <i>post-lauream</i> di durata annuale	1 punto
c8)	per ciascun corso di perfezionamento di durata biennale o Master <i>post-lauream</i> di durata almeno biennale o Diploma di specializzazione almeno biennale.	2 punti
c9)	dottorato di ricerca <i>post-lauream</i> o specializzazione triennale	3 punti
c10)	per ciascuna abilitazione <i>post-lauream</i> per l'esercizio di libere professioni, conseguita attraverso un particolare percorso formativo e valutativo con esame di stato, che consenta l'iscrizione a ordini professionali.	2 punti
c11)	per ciascuna abilitazione, che non comporta il preventivo conseguimento del titolo di studio universitario, per l'esercizio di libere professioni, conseguita attraverso un particolare percorso formativo e valutativo con esame di stato, che consenta l'iscrizione a ordini professionali.	1 punto
c12)	per ciascuna ulteriore laurea	2 punti

(1) Gli anni di esperienza professionale di cui al punto b1) non vanno considerati anche per il calcolo dell'esperienza professionale di cui al punto b2).

(2) Per il calcolo del punteggio di cui al punto b2) si considerano anche i periodi superiori alla metà dell'anno (sei mesi ed un giorno) quali annualità intera.

(3) Per i punti da c1) a c6), va indicato esclusivamente il possesso del titolo di studio più elevato.

**TABELLA C - AREA FUNZIONARI**

A) Media delle valutazioni effettuate in sede di attuazione dell'Accordo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate per gli anni 2020, 2021 e 2022 - fino ad un punteggio massimo di 40 punti		
a1)	>70% ≤ 100%	40
a2)	> 40 % ≤ 70%	38
a3)	≤ 40%	36
B) Esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre 2022 e valutata in base all'attività svolta - fino ad un punteggio massimo di 40 punti (1)		
b1)	Esperienza professionale maturata nel MiC nell'ultima ex fascia retributiva di appartenenza.	10 punti nello scaglione di permanenza pari o superiore a 2 anni e inferiore o pari a 5 anni
		15 punti nello scaglione di permanenza superiore a 5 anni e inferiore o pari a 7 anni
		20 punti nello scaglione di permanenza superiore a 7 anni
b2)	Esperienza professionale maturata nel MiC e nella Pubblica Amministrazione nelle ex fasce retributive inferiori a quella di appartenenza (2).	0,60 punti per anno
C) titoli di studio e culturali posseduti alla data del 31 dicembre 2022 - fino ad un punteggio massimo di 20 punti (3)		
c1)	Scuola secondaria di secondo grado	10 punti
c2)	Diploma universitario di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 341 o Laurea triennale di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e ss.mm.ii.	13 punti
c3)	Laurea di cui all'ordinamento preesistente al D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 o Laurea specialistica o magistrale di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e ss.mm.ii.	17 punti
ulteriori titoli di studio		
c4)	per ciascun corso di perfezionamento di durata annuale o Master <i>post-lauream</i> di durata annuale	1 punto
c5)	per ciascun corso di perfezionamento di durata biennale o Master <i>post-lauream</i> di durata almeno biennale o Diploma di specializzazione almeno biennale.	2 punti
c6)	dottorato di ricerca <i>post-lauream</i> o specializzazione triennale	3 punti
c7)	per ciascuna abilitazione <i>post-lauream</i> per l'esercizio di libere professioni, conseguita attraverso un particolare percorso formativo e valutativo con esame di stato, che consenta l'iscrizione a ordini professionali.	2 punti
c8)	per ciascuna abilitazione, che non comporta il preventivo conseguimento del titolo di studio universitario, per l'esercizio di libere professioni, conseguita attraverso un particolare percorso formativo e valutativo con esame di stato, che consenta l'iscrizione a ordini professionali.	1 punto
c9)	per ciascuna ulteriore laurea	2 punti

(1) Gli anni di esperienza professionale di cui al punto b1) non vanno considerati anche per il calcolo dell'esperienza professionale di cui al punto b2).

(2) Per il calcolo del punteggio di cui al punto b2) si considerano anche i periodi superiori alla metà dell'anno (sei mesi ed un giorno) quali annualità intera.

(3) Per i punti da c1) a c3), va indicato esclusivamente il possesso del titolo di studio più elevato.